

Rep Nr. xxxx(anno) del

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.

Tronco A6 – Torino-Savona

SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI PRESSO LE STAZIONI,
EDIFICI E PERTINENZE AUTOSTRADALI, A RIDOTTO IMPATTO

AMBIENTALE

CIG: _____

CONTRATTO D'APPALTO

TRA

Autostrada dei Fiori S.p.A. società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SALT S.p.A. (Gruppo ASTM) con sede e domicilio legale in via della Repubblica, 46 – 18100 Imperia IM – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00111080099 in appresso denominata la "Committente", in persona dell'ing. Federico LENTI, nato a Genova (GE) il 22.06.1963, giusti i poteri a lui conferiti dal Consiglio di amministrazione, da una parte

E

La Società con sede legale in
....., capitale sociale Euro,
codice fiscale partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
..... in seguito più brevemente denominato
"Appaltatore", in persona del suo ing. /dott.
....., nato a il,
munito dei necessari poteri in forza della,

dall'altra parte,

PREMESSO

- che la società Autostrada Torino Savona S.p.A. è stata concessionaria, per conto di ANAS S.p.A. per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Torino – Savona in forza della concessione unica sottoscritta dalla Società Autostrada Torino Savona S.p.A. in data 18 novembre 2009 e resa efficace con atto di recepimento del 22.12.2010;
- che, a far data dal 1° ottobre 2012, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 29.12.2011 n. 216, convertito dalla Legge 24.02.2012 n. 14 e s.m.i., si è verificato il trasferimento ex lege del ruolo di soggetto concedente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.);
- che il M.I.T con decreto n° 14357 del 2.08.2017 ha approvato la fusione per incorporazione della Società Autostrada Torino Savona S.p.A. con sede legale in corso Trieste 170 – 10024 Moncalieri TO con la società Autostrada dei Fiori S.p.A. con sede legale in via della Repubblica, 46 – 18100 Imperia IM;
- che il Responsabile del Progetto della Committente in data 12.12.2024 con comunicazione n. 244/2024 DE ha deliberato di avviare le procedure per l'affidamento dei servizi;
- che la Committente ha indetto una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa esperita in data
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura aperta con conseguente aggiudicazione

all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del Prot.

.....;

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
- che nel presente contratto con il termine “servizi” si intendono i servizi, le somministrazioni nonché ogni altra attività e/o onere previsti nel presente contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati, affidati all'Appaltatore;
- che per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;
- **(IN CASO DI ATI)** /////che in data con atto Notaio Dott. rep. , raccolta n° , è stato stipulato ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 36/2023, l'atto di associazione temporanea di imprese di con mandato speciale di rappresentanza conferito all'Impresa “ ”, in qualità di Capogruppo, che eseguirà le opere ricadenti nelle categorie (quota raggruppamento %), l'Impresa “ ”, in qualità di Mandante, che eseguirà le opere ricadenti nelle categorie , (quota raggruppamento %);/////
- /////che il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, la committente recederà dal contratto/////;
- che, ai fini del presente contratto si intende:
 - per “Codice”, il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e valgono patto.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia e raccolta rifiuti presso le stazioni, edifici e pertinenze autostradali.

2.2 L'esecuzione dei servizi deve avvenire in base alle indicazioni contenute, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, nel Capitolato prestazionale e nel rispetto del programma di esecuzione dei servizi di cui al successivo art. 10.

ART. 3

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

La descrizione dei servizi è contenuta negli elaborati che vengono allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 4

IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO

4.1 L'importo contrattuale dei servizi oggetto dell'appalto, remunerato parte a corpo e parte a misura, al netto del ribasso del %, ammonta ad € (euro e centesimi) dei quali € (euro

..... e centesimi) per
costi della sicurezza.

4.2. Poiché i servizi sono affidati in parte a misura, l'importo complessivo di cui al punto 4.1 del presente articolo può risultare variato, alla conclusione del contratto, sia in diminuzione che in aumento.

4.3 In caso di inadempienza dell'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, la Committente ha diritto di ritenere, anche senza necessità di provvedimenti cautelativi dell'Autorità Giudiziaria, le somme dovute a qualsiasi titolo imputandole al ristoro dei danni fino alla concorrenza dei medesimi, nonché per adempiere alle previsioni dell'art. 119, comma 8 del Codice.

ART. 5

CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI, PAGAMENTI E RITENUTE DI GARANZIA - ANTICIPAZIONE

5.1 – Contabilizzazione dei servizi

5.1.1. Le prestazioni a canone saranno compensate con rate mensili del canone a cui verrà applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore.

5.1.2. Le prestazioni a misura saranno contabilizzate con l'applicazione dei prezzi unitari contenuti nell'Elenco Prezzi posto a base di gara a cui verrà applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore.

5.2 – Pagamenti

5.2.1. A seguito della comunicazione scritta dell'Appaltatore con i dati di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato indicato dallo stesso.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente tramite il Sistema di

interscambio (SDI) indicando il nostro Codice Destinatario KY56538.

5.2.2. La cessione del credito è ammessa secondo le modalità di cui all'art.

120 comma 12, del Codice

5.3 - Pagamenti in corso d'esecuzione

5.3.1. I pagamenti saranno effettuati a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.

5.3.2. Le fatture saranno emesse previa presentazione alla Committente di un prospetto riepilogativo mensile contenente sia i canoni che gli interventi a misura, validato dalla Direzione Esercizio.

5.3.3. Il pagamento delle fatture è subordinato alle verifiche di validità del DURC all'atto di emissione della fattura.

Per quanto non specificato si rimanda ai contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali.

5.3.4. Costituisce condizione per il pagamento

a) nelle ipotesi escluse dal pagamento diretto ex art. 119, c 11 del Codice:

1. la trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 15 giorni dall'emissione del SAAT, della **copia delle fatture quietanzate** relative ai pagamenti dall'Impresa eseguiti nei confronti degli eventuali subappaltatori con l'indicazione delle ritenute effettuate. La dichiarazione di quietanza del subappaltatore, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante o da suo procuratore e deve contenere l'indicazione puntuale della somma pagata, della data di pagamento e della

ritenuta di garanzia effettuata. La dichiarazione può essere resa mediante compilazione e sottoscrizione del modello di dichiarazione fornito dalla Committente ed allegato alla presente;

2. l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del **documento unico di regolarità contributiva** (DURC) in corso di validità dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione da parte della Committente;

3. l'avvenuta trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente, entro 10 giorni dall'emissione del SAAT, di una **dichiarazione** resa dall'Impresa e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti;

4. l'avvenuta trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 15 giorni dall'emissione del SAAT, di un prospetto riepilogativo come da tabella allegata al presente contratto contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito le prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detti prospetti devono essere debitamente sottoscritti.

b) nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori ex art. 119, comma 11 del Codice:

1. l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa alla Committente, entro 15 giorni dall'emissione del SAAT, della **copia delle fatture emesse** dai subappaltatori nei confronti dell'Impresa per l'esecuzione delle

prestazioni eseguite nel SAAT in liquidazione da parte della Committente, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nel prospetto riepilogativo trasmesso alla Committente, siccome verificato dal Direttore di esecuzione del contratto;

2. l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del **documento unico di regolarità contributiva** (DURC) in corso di validità dell'Impresa e dei subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione da parte della Committente;

3. l'avvenuta trasmissione, da parte dell'Impresa alla Committente entro 15 giorni dall'emissione del SAAT, di una **dichiarazione** resa dall'Impresa e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel SAAT in fase di liquidazione **con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti;**

4. l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa alla Committente, entro 15 giorni dall'emissione del SAAT, di **un prospetto riepilogativo**, come da tabella allegata al presente contratto, contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito le prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto deve essere sottoscritto anche dal Direttore di esecuzione del contratto.

5.3.5 In assenza di detta documentazione, i pagamenti possono essere sospesi.

5.4– Ritenute di garanzia

5.4.1 A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, è operata una trattenuta del 0,5% sull'ammontare netto dei servizi.

5.4.2 Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori/subaffidatari accertato mediante il DURC, sarà disposto direttamente agli enti competenti, secondo quanto previsto dal Codice.

5.4.3 Il pagamento della rata di saldo, così come lo svincolo delle ritenute dello 0,5% saranno effettuati soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità, previo il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5.5 Anticipazione

5.5.1. L'anticipazione è pari al 20 per cento dell'importo del contratto pari a € _____ e, se richiesta dall'Appaltatore, viene erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle attività accertata dal Responsabile Unico del Progetto.

Il pagamento verrà effettuato a seguito presentazione fattura da saldarsi a 30 giorni data fattura.

5.5.2 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 14.

Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato in quote mensili pari a 1/24 dell'importo anticipato e dovrà essere riportato nell'ambito del riepilogo mensile redatto dall'Appaltatore ed autorizzato dal Direttore di Esecuzione del Contratto.

ART. 6

REVISIONE PREZZI

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi.

Le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alla normativa in materia di revisione prezzi di cui all'art. 60 del D.lgs. 36/2023 così come modificato dal D.lgs. 209/2024.

ART. 7**CONOSCENZA, ACCETTAZIONE E COMPENSAZIONE DELLE****CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'Appaltatore, a seguito di visita di sopralluogo e dopo aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, dichiara di aver attentamente esaminato tutte le norme e condizioni contrattuali, le

voci ed i prezzi di Elenco e di avere, conseguentemente, giudicato allo stato il corrispettivo nel suo complesso remunerativo.

L'Appaltatore si impegna inoltre a garantire, per tutta la durata delle prestazioni oggetto del presente contratto, il possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione delle stesse così come contrattualmente stabilito. L'accesso in autostrada dei veicoli è consentito esclusivamente dalle stazioni di esazione e vige l'assoluto divieto, per qualsiasi veicolo, di eseguire le manovre soggette ad autorizzazione da parte della Committente ai sensi degli articoli 175 e 176 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada). Tali manovre, se necessarie per la tipologia del servizio da effettuare, potranno essere eccezionalmente consentite con specifica autorizzazione scritta della Committente previa formale richiesta da parte dell'Appaltatore da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei servizi.

ART. 8

AVVIO DEL SERVIZIO

La Committente, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve trovarsi dare avvio all'esecuzione del servizio.

Contestualmente all'avvio del servizio viene redatto regolare verbale dalla cui data decorrono i termini di avanzamento e di ultimazione.

ART. 9

PROGRAMMA ESECUTIVO

Il servizio sarà prestato:

- presso le stazioni, gli edifici, cabine di esazione, piste di accesso alle cabine, isole e piazzali delle seguenti stazioni di svincolo:

- Torino

- Carmagnola

- Marene

- Fossano

- Carrù

- Mondovì

- Niella Tanaro

- Ceva

- Millesimo

- Altare

- presso i locali di servizio dei Centri Viabilità di:

- Torino

- Mondovì

- Altare

Le attività dovranno essere svolte conformemente al Programma mensile presentato dall'Appaltatore in conformità a quanto previsto dal Capitolato Prestazionale.

Per le attività "extra canone" si rimanda alla disciplina di cui al Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

A seguito dell'ultimazione di tutte le attività contrattuali, verrà emesso, previo svolgimento delle opportune verifiche, il certificato di verifica di conformità dei servizi svolti.

ART. 10

DURATA DEI SERVIZI – PROROGA

La durata dei servizi oggetto del presente contratto è prevista in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

La Committente si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 120 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 in tema di revisione prezzi, di una eventuale proroga alle medesime condizioni contrattuali per la Stazione Appaltante, per una durata massima di n. 24 mesi.

In tal caso la Committente ne dà avviso all'Appaltatore almeno 45 giorni prima della scadenza. L'importo presunto massimo della proroga è pari a € _____.

Ai sensi dell'art.120, comma 11, del Codice la Committente si riserva la facoltà di prorogare il servizio alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Le opzioni di cui sopra verranno formalizzate mediante sottoscrizione uno o più atti aggiuntivi al Contratto d'appalto.

L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente originario.

ART. 11

ORDINI DI SERVIZIO – CONTROLLI – GESTORE DEL CONTRATTO

PER CONTO DELLA COMMITTENTE

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, con propri ordini di servizio, impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni che ritiene necessarie a garantirne la regolarità dell'esecuzione, fissando all'occorrenza l'ordine da

seguirsi nell'esecuzione ed effettuando a tale scopo le ispezioni ed i controlli che ritiene opportuno eseguire.

Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio vigila sul rispetto da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al D.M. 29 gennaio 2021, recante "Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto può disporre l'esecuzione di interventi di modifica non sostanziali atti a risolvere aspetti di dettaglio.

Art. 12

RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Appaltatore è tenuto a mantenere sui luoghi di esecuzione un proprio Rappresentante Tecnico, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Direzione dell'Esecuzione del contratto, ed al quale vengono comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti.

Ove il rappresentante tecnico ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, deve farne immediata richiesta scritta. In caso contrario, l'Appaltatore non ha diritto a invocare a propria discolta il fatto che le disposizioni non siano state impartite per iscritto.

Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto può essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, i cui poteri devono risultare da specifico atto notarile.

L'Appaltatore risponde dell'operato del suo rappresentante.

ART. 13

DOMICILIO DELL'APPALTATORE E DEL SUO RAPPRESENTANTE

TECNICO

Per l'esecuzione del presente contratto sia l'Appaltatore sia il suo Rappresentante Tecnico eleggono domicilio in – (.....).

ART. 14**POLIZZE DI GARANZIA**

L'Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di garanzia previste dal Codice, ha costituito:

- a)** la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall'art. 117, comma 1 e 2 del Codice fatte salve le eventuali riduzioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 117;
- b)** polizza assicurativa tipo "R.C.O." (Responsabilità civile operai), con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00) per sinistro catastrofale con il sotto limite non inferiore a € 1.500.000,00 (diconsi Euro unmilione cinquecentomila/00) per persona. La copertura dovrà comprendere anche il danno biologico;
- c)** Polizza R.C.T. (Responsabilità civile Terzi) dell'attività generale dell'Appaltatore, con massimale unico pari a €(5% dell'importo contrattuale con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00) che copra anche i danni subiti dalla Committente a causa dei danneggiamenti o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti.

Resta inteso che in ogni caso l'Appaltatore è tenuto a rispondere tanto nei confronti della Committente quanto nei confronti di terzi, del pregiudizio arrecato a persone o cose, che sia stato provocato nell'esecuzione dei

servizi dall'Appaltatore medesimo e/o dai suoi subcontraenti a qualsiasi titolo, sollevando la Committente da ogni pretesa che al riguardo le venisse rivolta.

d) A copertura dell'anticipazione di cui all'art. 5.5, l'Appaltatore deve costituire, prima della consegna dei servizi, apposita garanzia fideiussoria, nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 125 stesso.

ART. 15

SUBAPPALTI

- **16.1** Fermo restando che i servizi oggetto del presente contratto devono essere eseguiti dall'Affidatario, l'affidamento in subappalto e/o in cottimo è soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell'**art.119 del D.Lgs. 36/2023 così come modificato dal D.lgs 209/2024**, con l'osservanza dei limiti e di quanto previsto dal Capitolato Speciale, dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso. Conseguentemente, l'Affidatario ha l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda per l'autorizzazione al subappalto, corredata della necessaria documentazione.

- **16.2.** Poiché i servizi in appalto sono caratterizzati da alta intensità di manodopera, gli stessi possono essere concessi in subappalto o cottimo nel limite massimo del 50 (cinquanta) per cento dell'importo complessivo del contratto.

- **16.3** A norma dell'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto del presente contratto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, tenuto conto tenuto conto delle prestazioni richieste che, essendo caratterizzate da un'alta intensità di manodopera, richiedono che venga garantita una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute

e sicurezza sul lavoro.

- **16.4** Ferma la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore, l'Appaltatore manleva la Committente da ogni pretesa e richiesta risarcitoria da chicchessia avanzata, ivi compreso il subappaltatore, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

- **16.5** Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del codice.

- **16.6** Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

[SE NON RICHiesto IN SEDE DI OFFERTA]

///////Così come previsto dall'art. 119, comma 2 non è previsto il subappalto in quanto non richiesto dall'Appaltatore in sede di offerta.///////.

ART. 16

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, la Committente ha redatto un documento sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui deve essere eseguito il servizio, (nell'eventualità si prevedano interferenze) elaborando uno specifico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

L'Appaltatore ha redatto e consegnato alla Committente un proprio Documento di sicurezza dei lavoratori riferito agli ambienti in cui deve operare.

Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore costituiscono, previa formale costituzione in mora, causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore ed il Direttore dell'Esecuzione del contratto vigilano, ciascuno per le proprie competenze, sull'osservanza delle norme di sicurezza.

ART. 17

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI

ADIBITI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

17.1 L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione delle prestazioni, ad avvalersi, direttamente ed indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che deve essere qualificato e idoneo rispetto all'attività da svolgere.

17.2 L'ingresso ai luoghi di esecuzione del servizio del personale è consentito soltanto previa comunicazione dei nominativi di tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

17.3 L'Appaltatore si impegna ad assicurare che al proprio personale, a quello del socio cooperatore, sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione, retribuzione dei lavoratori e corretta imposizione fiscale e versamento delle rate.

17.4 A comprova dell'ottemperanza di tali obblighi, la Committente acquisisce il DURC in corso di validità dell'Appaltatore nei modi e nei termini specifici previsti dalle norme vigenti e dal Capitolato d'Appalto - Norme Generali e le dichiarazioni di cui all'art. 5.3.5 del presente contratto.

17.5 In caso di ottenimento del DURC dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori negativo per due volte consecutive la Committente procede con le modalità previste dal Capitolato d'Appalto – Norme Generali.

17.6 In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'Appaltatore, del subappaltatore e dei titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del Codice, la Committente procede all'intervento sostitutivo nelle modalità e nei termini previsti agli articoli 3.1 e 3.2 nel Capitolato d'Appalto – Norme Generali.

17.7 L'Appaltatore si obbliga, altresì, a dotare ed a far dotare tutto il

personale occupato nei luoghi di esecuzione del contratto dall'Appaltatore medesimo o dai subappaltatori o titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del Codice, di apposito tesserino di riconoscimento che deve essere continuamente esposto dai lavoratori. Il tesserino, corredato da fotografia, deve contenere le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, la data di assunzione.

17.8 La Committente, anche tramite il Direttore dell'Esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di procedere a controlli saltuari e di disporre l'allontanamento dai luoghi di esecuzione del personale che non risultasse in regola.

17.9 L'Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori l'obbligo da parte degli stessi ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui ai precedenti commi nei confronti dei propri dipendenti.

L'Appaltatore si impegna specificamente, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per l'esatto adempimento degli obblighi da parte dei subappaltatori ed a fornire alla Committente la documentazione prevista dalle norme vigenti ed attestante l'esatto adempimento dei suddetti obblighi.

17.10 L'Appaltatore si obbliga comunque a mantenere indenne e manlevata la Committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di quest'ultima e conseguente al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, ovvero al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme sull'identificazione in cantiere dei lavoratori ovvero al mancato indennizzo da parte dell'Appaltatore dei

lavoratori infortunati per le voci non indennizzate ad opera dell'I.N.A.I.L.

17.11 L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione.

ART. 18

PENALITA' PER RITARDI

Nel caso in cui si evidenzino carenze nella qualità del servizio prestato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle sottoindicate, la Committente, dopo averne verbalizzato gli effetti, provvede ad inoltrare apposito richiamo scritto all'Appaltatore.

- a)** inadempimenti rispetto al programma e alle modalità di esecuzione del servizio "ordinario" e delle prestazioni "a richiesta" nel loro complesso;
- b)** mancato rispetto dell'orario di lavoro;
- c)** mancata compilazione del rapportino di intervento;
- d)** carenze nella qualità del servizio prestato;
- e)** mancato rispetto della frequenza prevista per le attività di pulizia;
- f)** mancata fornitura dei prodotti necessari per effettuare il servizio o non conformità dei prodotti utilizzati rispetto a quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e delle attrezzature adeguate al servizio (es. macchina aspiratrice);
- g)** mancato conferimento dei rifiuti nei luoghi prestabiliti;
- h)** mancata sostituzione degli addetti assenti;
- i)** mancata comunicazione di eventuali scioperi del personale.

Qualora l'esecutore del servizio risultasse inadempiente, per i motivi sopra indicati, la Committente, avrà titolo per procedere all'applicazione di una

penale pari a € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), per ogni violazione riscontrata.

Nell'ipotesi in cui violazioni della stessa natura venissero reiterate più di tre volte ovvero la somma delle penali dovesse superare il 10% dell'importo complessivo del presente contratto, è in facoltà della Committente provvedere alla risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La penale è applicata dal f.f. RUP su segnalazione del Direttore Esecuzione del Contratto laddove ricorrano i presupposti, previa contestazione all'Appaltatore che può presentare osservazioni nei 10 giorni successivi.

Gli importi dovuti dall'Appaltatore alla Committente a titolo di penali sono addebitati in corso d'opera e trattenute direttamente sull'ammontare delle fatture da pagarsi all'Appaltatore.

In caso di risoluzione nei termini anzidetti si procede a norma dell'articolo 110 del Codice. Qualora l'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Committente si riserva in ogni caso la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore.

ART. 19

RECESSO

È facoltà della Committente recedere in tutto o in parte dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, in

qualunque momento previo pagamento delle spese sostenute e dei lavori eseguiti. In caso di recesso parziale la Committente comunicherà precisamente le attività per cui intende esercitare il recesso.

In deroga a quanto disposto dall'art. 1671 c.c. non verrà corrisposto all'Appaltatore alcun indennizzo e l'appaltatore rinuncia sin da ora ad avanzare pretese a tale titolo.

ART. 20

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato a dare puntuale attuazione, con oneri a proprio esclusivo carico, a quanto oggetto della propria offerta tecnica, che si allega al presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Le prestazioni oggetto di offerta tecnica dell'Appaltatore, che vengono qui di seguito sintetizzate, devono essere adempiute dall'Appaltatore stesso nei modi e tempi offerti dalla stessa nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica e tenendo conto delle eventuali indicazioni ritenute necessarie dalla Committente.

- _____

- _____

- _____

L'inadempimento o il ritardo rispetto alle tempistiche di esecuzione, anche soltanto di una delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la presentazione dell'offerta tecnica e con la sottoscrizione del presente contratto, è considerato grave inadempimento contrattuale e, pertanto, dà facoltà alla Committente di procedere alla risoluzione ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Gli ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore, non previsti nel presente atto, sono contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali al quale si rinvia.

L'Appaltatore, in qualità di produttore, si impegna a rispettare ogni normativa in materia ambientale e, in particolare, a provvedere al reimpiego dei materiali risultanti dalle attività (qualora idonei dal punto di vista tecnico e ambientale) alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento/recupero a propria cura, spese e responsabilità del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei servizi appaltati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di chiedere alle competenti autorità le necessarie autorizzazioni per la formazione di depositi temporanei rispondendone in via esclusiva.

L'Appaltatore deve rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente da qualsiasi forma di pregiudizio, deturpamento, inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel corso dello svolgimento dei servizi.

L'Appaltatore dichiara di essere l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti e del rispetto delle norme descritti ai due commi che precedono e, pertanto, manleva la Committente da qualsiasi responsabilità in tal senso.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, pertanto, l'Appaltatore, edotto delle soggezioni di cui al presente articolo, le accetta espressamente, così come accetta che la loro remunerazione sia compresa e compensata nel

corrispettivo complessivo dell'appalto, rinunciando a sollevare in futuro eccezioni e pretese di maggiori oneri, compensi od indennizzi a qualsivoglia titolo per dette soggezioni, anche in corso d'esecuzione salvo forza maggiore e/o eventi sopravvenuti e salvo quanto stabilito all'art. 6 – Revisione dei prezzi.

In caso di espressa richiesta dell'Appaltatore, la Committente si riserva di concedere allo stesso l'autorizzazione allo stoccaggio di materiali di risulta all'interno delle apposite aree ambientali adibite a "depositi temporanei".

Il conferimento dei rifiuti di cui al comma che precede, dovrà essere effettuato dall'Appaltatore nel rispetto della normativa ambientale, alla cartellonistica identificativa riportante i codici CER presente nelle aree adibite a "depositi temporanei" e delle istruzioni dettate dalla Committente.

L'Appaltatore dichiara di essere l'unico ed esclusivo responsabile del rispetto di quanto previsto nei paragrafi che precedono e, pertanto, manleva la Committente da qualsiasi responsabilità in tal senso.

ART. 21

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all'esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza, la Committente ha titolo per dichiarare il contratto risolto di diritto.

In particolare è fatto divieto all'Appaltatore di eseguire movimenti finanziari

relativi all'esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Devono essere comunicati dall'Appaltatore alla Committente gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva, dell'Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i devono essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.

Tutti i documenti ed, in particolare, le fatture emesse dall'Appaltatore devono contenere l'indicazione del CIG.

A seguito dell'invio di ciascuna fattura da parte dell'Appaltatore, tutti i pagamenti vengono effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto ai punti che seguono.

L'Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti, e forniture di materiali) da stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, nonché a darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei termini indicati al punto seguente.

Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in

occasione della presentazione dell'istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontracto di cui al sesto capoverso del presente articolo, l'Appaltatore deve trasmettere alla Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano che per i subcontracti diversi dal subappalto l'Appaltatore deve altresì produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontracto o una specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che l'Appaltatore ha effettivamente inserito un'apposita clausola con la quale il subcontrente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblighi.

In difetto di trasmissione di quanto previsto ai capoversi 3 e 7 del presente articolo la Committente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittimata a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell'obbligo di trasmissione.

La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/00.

In tutti i casi in cui abbia notizia dell'inadempimento di una delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato dall'esecuzione del presente, l'Appaltatore è tenuto, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la Committente e la Prefettura territorialmente competente.

ART. 22

CLAUSOLA RISOLUTIVA

Nei casi previsti dal Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, la Committente, fatta salva l'applicazione dell'art. 122 e dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed al conseguente risarcimento del danno.

Qualora l'Impresa sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Impresa.

Il contratto verrà risolto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice e, in particolare, qualora:

a) nei confronti dell'Impresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;

c) qualora l'Impresa si sia trovata al momento dell'aggiudicazione in una delle condizioni di cui all'art. 94, comma 1, del Codice.

ART. 24**SPESE E REGIME FISCALE**

L'Appaltatore deve provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se del caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.

Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, può essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 solo in caso d'uso, con pagamento di un'imposta fissa a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere iscritto all'Ufficio IVA di

ART. 25

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sono definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto dall'art.28, nonché da eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.

Il Foro competente è quello di Imperia, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

ART. 26

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679

26.1 Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, la Committente e l'Impresa convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale,

nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

26.2 I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

26.3 Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra la Committente e l'Impresa, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto.

26.4 La Committente e l'Impresa hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail:

- per la Committente: privacy@autofiori.it;

- per l'Impresa _____.

ART. 27

OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001

E ALLE POLICY DELLA COMMITTENTE

27.1 L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi e alle norme contenuti nel Codice Etico della Capogruppo ASTM S.p.A. adottato anche dalla controllata Autostrada dei Fiori S.p.A. e pubblicato sul sito aziendale www.autostradadeifiori.it di cui dichiara di aver preso ampia visione.

27.2 L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà la Committente a risolvere lo

stesso con effetto immediato, nonché a pretendere l'integrale ristoro dei danni subiti.

27.3 L'Appaltatore, nello svolgimento delle proprie attività, si impegna altresì al rispetto della Policy Anticorruzione con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti nel corso dell'esecuzione del presente contratto nei confronti di altri consulenti, fornitori e rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Analogamente, l'Appaltatore si impegna a osservare la Politica dei Diritti umani sostenuta dalla Committente, nonché al rispetto del Codice di condotta dei fornitori, documenti tutti pubblicati sul sito internet di ADF all'indirizzo <https://www.autostradadeifiori.it/policy/>. Il mancato rispetto della Policy Anticorruzione, delle Policy "Politica Diritti Umani" e "Codice di Condotta dei Fornitori" sarà considerato dalla Committente giustificato motivo oggettivo di risoluzione contrattuale.

Art. 28

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali;
- 2) Capitolato Prestazionale:
 - a) Consistenza delle aree e delle strutture interessate dal servizio
 - b) Frequenza minima degli interventi
 - c) Monte ore minimo mensile richiesto, per ciascun sito
 - d) Organico che effettua il servizio, con relativi livelli di inquadramento del CCNL, dell'Impresa di pulizie uscente;
- 3) Elenco prezzi;

4) Planimetrie caselli;

5) Documento Unico di Valutazione Rischi;

6) Norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in autostrada in presenza di traffico;

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

.....,

La Committente

L'Appaltatore

L'appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2. "Oggetto del contratto", - 4. "Importo contrattuale e ribasso", - 5. "Contabilizzazione dei servizi, pagamenti e ritenute di garanzia - Anticipazione", - 6 "Revisione prezzi" - 7. "Conoscenza e compensazione delle condizioni di esecuzione", - 9 "Programma esecutivo", - 10 "Durata dei servizi- - proroga", - 14 " Polizze di garanzia", - 15 "Subappalti", - 16 "Prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro", - 17 "Obblighi dell'Appaltatore in relazione ai lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto", - 18 "Penalità per ritardi", - 19 "Recesso", - 20 "Oneri a carico dell'Appaltatore", - 21 "Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", - 23 "Clausola Risolutiva" - 25 "Definizione delle controversie – Foro competente", 27 "Ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, - 28 "Documentazione contrattuale ed allegati".

.....,

L'Appaltatore

Imposta di bollo assolta giusto Provvedimento prot. n. 240013/2023 del 28.06.2023 del
Direttore Agenzia delle Entrate emesso in attuazione dell'articolo 18, comma 10, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell'allegato i.4.